

a cura di **Marco Fabrizio**, avvocato in Roma

7

MAGGIO

Siti estrattivi pericolosi. Strutture di deposito di rifiuti di estrazione. Aggiornamento

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. 16 aprile 2013, il 7 maggio scade il termine entro il quale l'autorità definita dal R.D. n. 1443/1927, e dagli artt. 4 e 5, D.P.R. n. 128/1959 (corpo delle miniere), deve comunicare all'ISPRA eventuali variazioni in merito alle schede siti già trasmesse ai sensi dell'art. 3, D.M. 16 aprile 2013 «Modalità per la realizzazione dell'inventario nazionale di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 117/2008 recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE».

15

MAGGIO

Denuncia infortuni settore estrattivo

Ai sensi dell'art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996, entro questa data il "titolare" ex art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 624/1996, deve trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

La successiva analoga scadenza cadrà il 15 giugno 2015.

20

MAGGIO

Denuncia periodica imballaggi mese precedente

Ai sensi dell'art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI, il 20 aprile è l'ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

La successiva analoga scadenza cadrà il 20 giugno 2015.

30

MAGGIO

Sviluppo spazi verdi urbani. Relazione annuale

Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico deve inviare entro oggi alle Camere una relazione sui risultati

del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa in tema di messa a dimora di un albero per ogni neonato (legge n. 113/1992).

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 maggio 2016.

31

MAGGIO

Seveso-ter. Termine recepimento

Il 31 maggio scade il termine entro il quale gli Stati membri dell'Unione devono dare attuazione alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 «sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio» (art. 31, direttiva citata).

Biocarburanti. Certificazione di immissione in consumo

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.M. n. 110/2008, i soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, all'immissione in consumo di una quota di biocarburanti, devono comunicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i certificati di immissione in consumo in proprio possesso, relativi all'anno precedente.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2016.

Biocarburanti. Certificazione di immissione in consumo

Ai sensi dell'art. 4, D.M. 14 febbraio 2013, il Ministero dello Sviluppo economico deve rilasciare entro oggi ai soggetti obbligati ex art. 2, comma 1, lettera d), D.M. n. 110/2008, un "certificato di immissione in consumo" correlato alla quota di maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'art. 33, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011. I soggetti beneficiari devono aver immesso in consumo biocarburanti prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzando materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati, o utilizzati al di fuori della rete di distribuzione carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2016.

Gas fluorurati ad effetto serra. Relazione annuale

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.P.R. n. 43/2012, il 31 maggio scade il termine annuale entro il quale gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg. o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono inviare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA, una dichiarazione annuale contenente le informazioni sulla quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente (sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto).

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2016.

Pneumatici fuori uso (PFU). Comunicazione annuale quantità/tipologie immesse sul mercato e comunicazione quantità/tipologie recuperate o smaltite

Ai sensi dell'art. 3, cc. 2 e 3, D.M. n. 82/2011, il 31 maggio scade il termine annuale entro il quale i produttori o importatori di PFU devono dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'Allegato A, D.M. n. 82/2011, la quantità e la tipologia degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente. Parimenti entro la stessa data i medesimi operatori dovranno dichiarare all'autorità competente, utilizzando il modulo di cui All'allegato B, D.M. citato, anche la quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente, inviando, altresì, alla medesima autorità un rendiconto economico completo della gestione.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2016.

Pneumatici fuori uso (PFU). Conguaglio contributo consortile

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. n. 82/2011, il 31 maggio scade il termine annuale entro il quale i produttori o importatori di PFU devono versare, a favore della società consortile istituita allo scopo, il conguaglio annuale relativo al contributo di cui all'art. 228, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. L'avvenuto trasferimento alla struttura societaria consortile di detto contributo entro il termine, da comunicarsi «senza dilazione» all'autorità competente unitamente a copia della documentazione relativa ai versamenti mensili effettuati, costituisce, per il produttore e l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi posti a proprio carico, con esonero da ogni relativa responsabilità.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2016.

Efficienza energetica. Rapporto annuale

Il 31 maggio scade il termine annuale entro il quale l'Agenzia per l'efficienza energetica istituita presso l'ENEA deve redigere il Rapporto annuale sull'efficienza energetica previsto dall'art. 5, D.lgs. n. 115/2008.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2016.

Produttori di imballaggi non aderenti al CONAI o ad altro consorzio di recupero. Relazione annuale

Ai sensi dell'art. 221, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006, il 31 maggio scade il termine annuale entro il quale i produttori di imballaggi che non aderiscono al CONAI ovvero ad altro Consorzio di recupero ex art. 223, D.lgs. n. 152/2006, devono presentare al CONAI stesso una relazione sulla gestione di imballaggi relativa all'anno precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di recupero ex art. 221, comma 3, lettere a) o c), D.Lgs. medesimo, indicando, altresì, il programma specifico e i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio (ovvero evidenziando i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa).

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2016.

Consorzi di raccolta e recupero dei materiali di imballaggio. Relazione annuale

Ai sensi dell'art. 223, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, il 31 maggio scade il termine annuale entro il quale i Consorzi di raccolta e recupero di materiali di imballaggio ex art. 223, D.Lgs. n. 152/2006, devono presentare al CONAI una relazione sulla gestione di imballaggi relativa all'anno precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa dei soggetti consorziati, il programma specifico e i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2016.

Consorzi nazionali di raccolta e trattamento oli e grassi animali e vegetali esausti, per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, per la gestione-raccolta e trattamento degli oli minerali usati. Invio relazione annuale

Ai sensi degli artt. 233, comma 11, 234, comma 12, 235, comma 13 e art. 236, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006, i consorzi sopra indicati, ove istituiti, devono presentare entro il 31 maggio al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello Sviluppo Economico una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai singoli aderenti nell'anno solare precedente.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2016.

Grandi impianti di combustione (GIC). Comunicazione annuale sulle emissioni ed energia

Ai sensi dell'art. 274, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, il 31 maggio scade il termine annuale entro il quale i gestori dei grandi impianti di combustione devono comunicare all'ISPRA, con le modalità di cui alla Parte III, Allegato II, alla parte V, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd., le informazioni concernenti: la tipologia dell'impianto gestito, la data di messa in esercizio dell'impianto e, con riferimento all'anno precedente, le emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della Parte IV dell'Allegato II alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, le ore operative, e, infine, la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordinerà al gestore inadempiente di provvedere.

La successiva analoga scadenza cadrà il 31 maggio 2016.

Acque da balneazione. Campionamento

Il 31 maggio scade il termine mensile entro il quale le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2015.

Relazione mensile inquinamento acustico aeroportuale.

Il 31 maggio scade il termine mensile entro il quale le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Ciò al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte II, volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Dalle citate prescrizioni risultano, comunque, esentati i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

La successiva analoga scadenza cadrà il 30 giugno 2015.